

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventicinque** addì **07 (sette)** - del mese di **aprile** alle ore **15:30** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

APPROVAZIONE TERZO ADDENDUM ALL'ACCORDO EX ARTICOLO 15 LEGGE 241/1990 PER LA INTEGRAZIONE A RETE DELLA GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 143/2021 INERENTE L'ADESIONE DEL COMUNE DI CAMPEGINE E DELL'ESTENSIONE ALLA NUOVA FARMACIA DI SCANDIANO - LOCALITA' PRATISSOLO

	F	C	A	F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia		
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia		
BARILLI Cecilia				MELIOLI Lorenzo		
BONI Francesca	Si			PAGLIALONGA Cristian		
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio	Si	
CORRADI Davide	Si			RINALDI Alessandro	Si	
FERRARI Giuliano	Si					
FRANCESCONI Ada	Si					
GANASSI Nando	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MACCHI Federico	Si					
MEDICI Nicolo'	Si					
MONTANARI Fabiana	Si					
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----		Presenti
PEDRAZZOLI Claudio	Si			DE FRANCO Lanfranco		No
RUOZZI Cinzia	Si			BONDAVALLI Stefania		Si
MARTORANA Rosario	Si			BONVICINI Carlotta		Si
MIGLIOLI Alessandro	Si			MAHMOUD Marwa		No
BERTUCCI Gianni	Si			MIETTO Marco		No
AGUZZOLI Fabrizio	Si			NEULICHEDL Roberto		No
DE LUCIA Dario	Si			PASINI Carlo		Si
MIGALE Carmine	Si			PRANDI Davide		Si
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa		
ARAGONA Alessandro						

Consiglieri **Presenti:** **25** Assessori presenti: **4**
Favorevoli: **25**
Contrari: **0**
Astenuti: **0**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENCO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Reggio Emilia è titolare di farmacie sul proprio territorio comunale che, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera b) della legge 2 aprile 1968 n. 475, gestisce a mezzo di azienda speciale, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ente strumentale dell'ente locale ai sensi dell'articolo 114 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo le modalità e le condizioni del contratto di servizio in essere tra le parti;
- come previsto dallo Statuto, l'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite ha per fine lo svolgimento, nell'ambito degli indirizzi e sotto il controllo politico amministrativo dell'Amministrazione comunale, delle attività indicate all'articolo 4:attività inerenti la distribuzione dei farmaci e prestazioni di servizi, la gestione delle farmacie, prestazione di servizi socio assistenziali, ecc ..., e ogni altra attività ad essa affidata dall'Amministrazione comunale in funzione della promozione della salute e del benessere come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. Le attività svolte dall'Azienda possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, nei termini e modi previsti dalla legge, l'Azienda esercitare le attività sopraindicate anche al di fuori del territorio del Comune di Reggio Emilia;
- con delibera di Consiglio comunale n. 123 del 31/5/2021 è stato approvato il Piano Programma per il triennio 2021-2023 della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, corredato dal piano economico previsionale annuale e pluriennale 2021-2023. In tale atto si confermano sino al 31/12/2021 i contratti di servizio in essere di: “Conferimento di servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite e l' Asp Reggio Emilia Città delle Persone” rispettivamente per gli ambiti Anziani, Disabili, Famiglie con bambini, Trasversale; “Gestione delle Farmacie Comunali” così come approvati dal Consiglio comunale con propria deliberazione n.143 del 16/12/2019, successivamente integrata per il contratto dei servizi socio assistenziali con delibera di Giunta comunale n. 229 del 29/12/2020;
- il Piano Programma 2021-2023 rappresenta il principale strumento di programmazione dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, contiene l'indicazione degli obiettivi strategici individuati e condivisi tra Comune di Reggio Emilia e FCR in relazione al periodo di riferimento, declinati sotto forma di scelte e programmi per l'attività dell'Azienda, è corredato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 114, comma 8 del TUEL, dal piano economico previsionale di durata triennale e di durata annuale;
- il Piano Programma per il triennio 2021-2023, nella definizione delle componenti di forecast del conto economico gestionale annuale e triennale, ha considerato i dati previsionali inerenti una gestione integrata di area vasta del servizio farmaceutico prioritariamente in funzione del perseguimento del pubblico interesse al raggiungimento di economie di scala, nel rispetto dei limiti di legge, e del parallelo pubblico interesse alla ottimale, sinergica integrazione dell'assistenza sanitaria e sociale erogata tramite il sistema delle farmacie comunali;

- nel piano Programma 2021-2023 è previsto tra gli indirizzi la stipula di accordi e collaborazioni per il rafforzamento della rete delle farmacie comunali;
- Con Delibera di Consiglio 143 del 21.06.2021 è stato approvato lo schema di Accordo ex art 15 della L 241/1990 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali;
- con delibera di Consiglio comunale n. 86 del 20.05.2022 è stato approvato il Piano Programma per il triennio 2022-2024 della Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, corredato dal piano economico previsionale annuale e pluriennale 2022-2024, nonché il contratto di servizio "Conferimento dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari all'Azienda speciale Farmacie Comunali Riunite e all'Asp Reggio Emilia Città delle persone" ed il contratto di servizio "Gestione delle Farmacie Comunali" entrambi per il periodo 01.06.2022- 31.12.2024 con possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario a definire il nuovo contratto di servizio;
- che il piano programma per il triennio 2022-2024 prevede tra gli obiettivi strategici dell'azienda speciale l'espansione ed il rafforzamento dell'accordo coi comuni dell'Area Vasta attraverso l'ingresso nella rete di nuove farmacie comunale insediate nei comuni già aderenti e l'inserimento di nuovi comuni;
- Con Delibera di Consiglio 75 del 17.04.2023 sono stati approvati gli schemi di Addendum all'Accordo ex art 15 della L 241/1990 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali inerente l'adesione al medesimo del comune di Montecchio Emilia nonché di Addendum all'Accordo ex art 15 della L 241/1990 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali inerenti l'estensione dell'Addendum alle nuove farmacie istituite dal Comune di Reggio Emilia (farmacia Corte Tegge e Farmacia Pratofontana- Mancasale Nord).

Rilevato che:

- il Comune di Reggio Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea, il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario d'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo hanno sottoscritto in data 29.03.2022 "*Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*" (nel seguito, "*Accordo*"), Accordo avente durata triennale che deve intendersi qui integralmente richiamato;
- il Comune di Reggio Emilia, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, il Comune di Albinea, il Comune di Campogalliano, il Comune di Cavriago, Il Comune di Montecchio Emilia, il Comune di Quattro Castella, il Comune di Sant'Ilario d'Enza, il Comune di Scandiano, il Comune di Soliera, il Comune di Ventasso, il Comune di Villa Minozzo hanno sottoscritto in data 11.10.2023 il *Primo Addendum all' Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*" (nel seguito, "*Accordo*"), Accordo avente durata triennale che deve intendersi qui integralmente richiamato;
- il Comune di Reggio Emilia e l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite hanno sottoscritto in data 23.06.2023 il *Secondo Addendum Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*" (nel seguito, "*Accordo*"), Accordo avente durata triennale che deve intendersi qui integralmente richiamato;

- l'Accordo, all'Articolo D, sotto la rubrica "*Farmacie Comunali alle quali trova applicazione l'Accordo*", dopo avere elencato, suddivise in ragione dei Comuni proprietari, le farmacie comunali alle quali il medesimo accordo trova applicazione, ai commi da D.2 a D.4: (i) evidenzia la possibilità, in ragione della natura e del contenuto dell'Accordo, di una estensione della gestione a rete ad ulteriori farmacie comunali; (ii) detta il procedimento condiviso tra le parti per verificare la sussistenza dei presupposti per la estensione ad altre farmacie comunali, anche di altri Comuni, delle pattuizioni dell'Accordo;
- FCR ha comunicato al Comune di Reggio Emilia che in conformità a quanto previsto dal comma D.2 dell'Accordo, il Comune di Campegine ha formulato, indirizzandola a FCR, proposta di "*adesione all'Accordo, ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*";
- Il Consiglio Comunale del Comune di Campegine con Delibera 2 del 05.03.2025 ha approvato l'accordo condividendone gli obiettivi e le finalità, dichiarando la fattibilità dell'integrazione a rete della propria farmacia e la sussistenza dell'interesse pubblico;
- dando attuazione a quanto previsto dal comma D.2 dell'articolo D dell'Accordo, l'Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite, ricevuta la proposta di adesione da parte del Comune di Campegine, ha avviato l'opportuna istruttoria in relazione a quanto ad essa demandato dall'Accordo.

Considerato che:

- a seguito della ricezione delle proposta di adesione FCR ha dato avvio alla propria istruttoria ritenendo pertanto formalmente corretta l'istanza del Comune di Campegine;
- all'esito dell'esame istruttorio, FCR ha rassegnato, in data 06.02.2025, la "*Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di Farmacie Comunali stipulato dai Comuni in indirizzo e da FCR*", in relazione alla proposta di adesione all'Accordo formulata dal Comune di Campegine" sottoscritta dal Direttore dell'Azienda Speciale (Allegato 1);
- la Relazione sottoscritta, dopo aver riferito in ordine alla attività istruttoria compiuta, espone le seguenti considerazioni conclusive: "*All'esito della attività istruttoria, questa Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite ritiene di poter dare conto ai Comuni e al Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo D, comma D.2 dell'Accordo, delle seguenti circostanze: 4.1 sussiste interesse pubblico di rango prioritario alla estensione dell'Accordo al Comune di Campegine, titolare e proprietario di una farmacia comunale; 4.2 le valutazioni condotte portano ad affermare, con certezza, che l'equilibrio economico-finanziario sotteso all'Accordo non subirà alterazioni negative all'esito della adesione del Comune di Campegine; 4.3 permane il pieno rispetto delle disposizioni di legge anche in relazione alla e a seguito della adesione all'Accordo del Comune di Campegine*";
- Dalla relazione allegata e costituente parte integrate della presente delibera emerge la sussistenza dei presupposti di legge sia per gli aspetti economici sia per quelli inerenti all'interesse pubblico per estendere l'accordo in accoglimento dell'istanza presentata dal Comune di Campegine;
- Permane infatti un evidente interesse delle collettività del Comune di Reggio e dei singoli Comuni connesso alla gestione a rete del servizio farmaceutico, derivante dalla quotidiana mobilità che interessa larghe fasce delle popolazioni residenti nei diversi territori per esigenze connesse al lavoro, allo studio, alla fruizione delle offerte commerciali, consentendo

la gestione a rete di attingere i medesimi standard qualitativi, in termini di prodotti e, soprattutto, di servizi, in qualsiasi area geografica ciascun cittadino si trovi, garantendo un omogeneo, elevato livello di fruizione integrata.

Rilevato che:

- l'Accordo, all'Articolo H, sotto la rubrica "*Durata dell'Accordo. Rinnovo*", dispone ai commi da H.1 a H.3: "*H.3 Il presente Accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione da parte dei Comuni, del Comune di Reggio e di FCR ... H.2 La durata di cui al comma H.1 può essere prorogata ... H.3 Il presente Accordo potrà altresì essere oggetto di rinnovo mediante atto scritto, permanendo i presupposti di legge e la volontà delle Parti in tal senso. Il rinnovo sarà oggetto di delibera da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune e da parte del Consiglio di Amministrazione di FCR*";
- la Delibera di Consiglio 75 del 17.04.2023 ha disposto il rinnovo della durata dell'Accordo sino al 29.03.2028 previo rinnovo del contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali tra Comune di Reggio Emilia e FCR.

Considerato che:

- l'integrazione a rete delle farmacie comunali disciplinata dall'Accordo ha dato buona prova di sé nella fase esecutiva, essendosi effettivamente concretizzati molti degli aspetti positivi auspicati ed essendosi registrata una generale soddisfazione delle Parti dell'Accordo;
- la positività dell'esperienza è ulteriormente testimoniata sia dalla proposta di inserire nuove farmacie comunali di recente acquisizione da parte dei Comuni che già sono parte dell'Accordo, sia dalla richiesta di adesione all'Accordo pervenuta dal Comune di campegine;
- in ogni caso il rinnovo del Contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali tra Comune di Reggio Emilia e FCR costituisce presupposto essenziale per ogni attività *extra moenia* svolta dall'Azienda Speciale del Comune;
- sussistano i presupposti sia per l'accoglimento da parte di questo Comune della proposta formulata dal Comune di Campegine per l'approvazione del Terzo Addendum all'Accordo, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale suo allegato (Allegato 2), contenente la disciplina della estensione dell'Accordo al Comune di Campegine in sua proprietà.

Rilevato altresì che:

- che ai sensi dell'accordo ex art 15 L 241/1990 art D.1 "*l'attività a rete si estenderà anche alle farmacie comunali che dovessero essere istituite da ciascuno dei Comuni o dal Comune di Reggio Emilia nel periodo di validità dell'Accordo. A tal fine FCR provvederà: (i) al puntuale accertamento della sussistenza dei requisiti per l'estensione dell'Accordo alla nuova farmacia comunale; (ii) all'adeguamento del Business Plan, estendendolo alla nuova farmacia; (iii) a comunicare a tutti i comuni aderenti all'accordo l'inserimento nella rete della nuova farmacia di proprietà di uno dei Comuni che sono parte dell'accordo*";
- come evidenziato da FCR nel Piano-Programma 2024-2026 approvato con Delibera di Consiglio 137/2024 il Comune di Scandiano, già sottoscrittore dell'Accordo iniziale e dei precedenti due Addendum all'Accordo, ha istituito ed aperto una nuova farmacia in località Pratissole;
- che in merito FCR ha fornito tutti i documenti richiesti in adempimento dell'art D.1 dell'accordo (Allegato 3).

Considerato che:

- si rende pertanto necessario integrare l'elenco delle farmacie contenute all'art D.1 dell'Accordo per la gestione a rete delle farmacie comunali indicando la nuova sede del Comune di Scandiano in località Pratissolo.

Dato atto che:

- gli Enti sopra indicati provvederanno alla sottoscrizione degli Addendum ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L.241/1990 e succ. mod. con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art.49 del D.lgs 267/2000 del Dirigente del servizio Pianificazione Programmazione e controllo;

Dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l'adesione di un nuovo Ente Locale all'accordo e l'approvazione dell' Addendum non comportano nuovi o maggiori oneri per l'Amministrazione comunale;

Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto,

Visti:

- il DPR 902/1986;
- l'art.42 del D.lgs 267/2000;
- l'art 15 L. 241/1990.

DELIBERA

1. di approvare l'estensione al Comune di Campegine dell'Accordo ai sensi dell'articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali come indicato in premessa, con riferimento alla farmacia comunale denominata "*Farmacia Comunale n. 2* - oggetto di prelazione da parte del Comune dio Campegine e di prossima apertura;
2. di approvare il testo del Terzo Addendum all'"*Accordo ai sensi dell'articolo 15, legge 7 agosto 1990, n. 241 per la integrazione a rete della gestione di farmacie comunali*" costituente Allegato 2 alla presente deliberazione avente ad oggetto l'estensione dell'accordo al Comune di Campegine;
3. di dare atto dell'estensione dell'Accordo alla nuova farmacia di Scandiano località Pratissolo, sussistendone i presupposti come da comunicazione di FCR (Allegato 3), e pertanto di integrare con tale farmacia l'elenco di cui all'art D.1 dell'accordo;
4. di dare atto che il vigente contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e FCR è attualmente in proroga e che si procederà alla stipulazione di un nuovo contratto di servizio

per la gestione delle Farmacie Comunali del Comune di Reggio Emilia in concomitanza con l'approvazione del Piano Programma di FCR 2025-2027;

5. di conferire mandato affinché il Sindaco, o suo delegato, proceda, nelle forme di rito, alla stipula dei due Addendum in conformità al testo qui approvato, con facoltà di apportare eventuali precisazioni, rettifiche o lievi variazioni formali e non sostanziali che non modifichino in concreto il costituendo rapporto convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza per procedere alla stipula dell'addendum al fine di rispettare i termini indicati dalla Regione Emilia Romagna per l'apertura della farmacia di Campegine di nuova istituzione.

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
MARENCO Dr. Donato Salvatore